

**PRESIDENTE - COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. n. 74/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE n. 122/2012

**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL
SETTEMBRE 2013, DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI
BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. INSERIMENTO DEI
BENI PRIVATI DI INTERESSE CULTURALE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

ALLEGATO "A"

Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.)

Bologna, 16 settembre 2013	Prima stesura	
-----------------------------------	---------------	--

REPUBBLICA ITALIANA

Presidente Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

* * *

Schema di convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni culturali oggetto di finanziamento prevista dall'art. 4 comma 1 lettere b-bis del decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01 agosto 2012 e in base all'art. 11 comma 9 della Legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012.

* * *

L'anno 201... il giornodel mese di presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto n. ____ del _____, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con

modificazioni in Legge 122/2012 e di Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- Il Sig. nato a il,
residente a e domiciliato a
....., C.F., il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di proprietario / legale
rappresentante del bene: Villa / Palazzo / Museo
/....., di proprietà
....., distinto a catasto al foglio
..... Particella/e, sito nel Comune di
.....

- Arch. Carla Di Francesco, nata a Roma il 3.10.1951, dirigente e
rappresentante legale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell'Emilia Romagna del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, domiciliata in Strada Maggiore 80 - 40125 Bologna
(codice fiscale: 91220990377).

PREMESSE

- Visto il decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con
modificazioni in Legge 122 del 01 agosto 2012;

- Visto in particolare il comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 che
prevede che “. I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico,
per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle
strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di

miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.....”;

- Visto l'art. 11 comma 9 della Legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che recita “...L'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna a favore del comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici che costituiscono beni culturali, alla stipula della convenzione partecipa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario...”;

- Atteso che l'art. 11 comma 10 della Legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 stabilisce che “..Le previsioni di cui al comma 9 non trovano applicazione per le chiese e per le altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, in quanto opere di urbanizzazione secondaria....”;

- Rilevato che l'immobile denominato, sito in....., in via....., distinto al catasto del Comune dial foglio n..... part....., di proprietà di, è dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 con Decreto del Direttore Regionale n..... del (in

alternativa con Decreto Ministeriale n.del.....) alla data del 20 maggio 2012;

- Atteso che il proprietario / legale rappresentante, come sopra identificato, ha chiesto al Commissario Delegato l'inserimento nel programma delle opere pubbliche e dei beni culturali per l'ottenimento dei finanziamenti disposti dal decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012;

- Rilevato che l'inserimento dell'istanza di finanziamento nel programma delle opere pubbliche e dei beni culturali è subordinato alla stipula della presente convenzione;

- Ritenuto opportuno stipulare preventivamente la presente convenzione al fine di assicurare e garantire l'uso pubblico del bene culturale privato che sarà inserito nell'elenco degli interventi per i quali il Commissario delegato, in base alle risorse disponibili, potrà concedere il finanziamento previsto dal decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano la presente convenzione relativa alle modalità per rendere accessibile il medesimo bene culturale privato al pubblico.

* * *

Articolo 1

Descrizione parti dell'immobile accessibili al pubblico

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Al fine di assicurare l'uso pubblico del bene culturale in oggetto la visita potrà avvenire, secondo le modalità indicate all'art. 2, nelle seguenti

parti dell'immobile ristrutturato con il contributo del
Presidente/Commissario delegato Regione Emilia Romagna:

- 1)
- 2)
- 3)
- come indicato nella planimetria allegata.

Articolo 2

Indicazione giorni ed orari

1. La visita sarà consentita in occasione della "Settimana della Cultura" e delle "Giornate Europee del Patrimonio", indette ed organizzate annualmente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito web: www.beniculturali.it.
2. I giorni di apertura degli immobili debbono essere concordati tenendo conto dell'importanza del bene, della misura dei contributi concessi e della tipologia degli interventi. La visita dovrà essere consentita almeno in tre giorni di ogni settimana, di cui uno scelto tra sabato e domenica, con il seguente orario: giornodalle orealle ore....., giornodalle orealle ore....., giornodalle orealle ore....., previo appuntamento telefonico (tel.....)..
3. Il recapito telefonico ed ogni informazioni utile a favorire la visita saranno pubblicati sul sito della regione Emilia Romagna.
4. L'accesso al pubblico non ha limiti numerici, salvo casi particolari in cui sia consigliabile prevedere limitazioni per ragioni di sicurezza e di tutela, che saranno concordati tra la proprietà e la Direzione Regionale.

5. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene culturale l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nel presente atto.
6. Il proprietario garantirà l'adempimento alle prescrizioni della convenzione da parte di tutti gli eventuali soggetti utenti e l'ottenimento di tutti gli eventuali permessi che si rendessero eventualmente necessari in base all'ordinamento canonico, le proprietà degli Enti ecclesiastici.
7. Il proprietario del bene culturale si obbliga all'apposizione di una targa esterna all'edificio, delle dimensioni e materiali concordati con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in cui saranno indicate le notizie relative al finanziamento concesso ed alla visitabilità dell'immobile.

Articolo 3

Esonero responsabilità del Commissario delegato, della Regione e dello Stato

Il Commissario delegato, l'Amministrazione regionale e quella statale, non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l'orario di visita stabilito nella presente convenzione.

Articolo 4

Inadempimento del proprietario

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione a carico del proprietario, il Commissario Delegato

provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle disposizioni di legge, delle somme erogate per la riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico del bene culturale privato sopra descritto.

2. Per il recupero delle relative somme si provvederà nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Ogni onere derivante dall'applicazione della presente convenzione sarà a carico della proprietà.

Articolo 5

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni venticinque, a partire dalla stipula della presente convenzione.

Articolo 6

Pubblicità dell'atto

1. La presente convenzione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di ed alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna. Le indicazioni tratte dalla presente Convenzione (ad esempio: giorni ed orari di apertura al pubblico) potranno essere pubblicate sui siti internet della regione Emilia Romagna, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del comune di

2. Si precisa inoltre che per favorire l'accesso del pubblico, potranno essere pubblicate sui predetti siti, con modalità da concordarsi tra le parti, eventuali ulteriori informazioni comunque utili al visitatore.

Articolo 7 – Spese, imposte, tasse

1. Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (bolli, imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del proprietario del bene culturale.

Articolo 8 - Disposizioni finali/Efficacia

1. La presente convenzione si intende perfezionata con la firma delle parti contraenti.
2. La presente convenzione sarà registrata e trascritta nel registro degli immobili a cura dele a spese del proprietario del bene culturale
3. La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Struttura Tecnica del Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su ___ facciate intere, regolarmente bollate, e del suo allegato, del quale è stata data lettura alle parti contraenti che li hanno dichiarati conformi alla loro volontà ed in segno di accettazione, li sottoscrivono in unico esemplare.
4. In qualità di ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Bologna li _____

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani_____

Per la proprietà dell'Immobile

Firma _____

Per la Direzione Regionale Emilia Romagna del MIBAC

Firma _____

L'ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni_____